



LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO

SEZIONE SPECIALIZZATA PER I MINORENNI

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

- | | | |
|-----------------------|---------|------------------|
| 1) DOTT. FABIO | MAIONE | PRESIDENTE |
| 2) DOTT. MARIA GRAZIA | ZATTONI | CONSIGLIERE |
| 3) DOTT. ANNA MARIA | CREAZZO | CONSIGLIERE REL. |

E dei Signori:

- | | | |
|-----------------|----------|---------|
| 4) DOTT. CHIARA | AMISTADI | ESPERTO |
| 5) DOTT. DARIO | FORTIN | ESPERTO |

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 03.02.2017 al n. 8/2017 R.G. V.G. MINORENNI promossa con reclamo ex art. 739 c.p.c. di data 03.02.2017

DA

[REDACTED], nato in Arg. **[REDACTED]**, e
residente in **[REDACTED]**, Maui, Hawaii, 96753, U.S.A.
[REDACTED]
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniela Botteri e Giulia Ancona di
Trento, domiciliatarie, giusta delega in calce al reclamo ex art. 739
c.p.c.

RECLAMANTE

CONTRO

_____ , nata a _____ , residente in
Torbole del Garda, Piazza Alpini n. 18
_____ rappresentata e difesa, anche
disgiuntamente, dagli Avv.ti Sabrina De Santi e Barbara Beozzo di
Verona, Stefano Armellini Silvia Cavallo di Padova e Gennaro
Romano di Trento, con domicilio eletto presso quest'ultimo, giusta
delega a margine della comparsa di costituzione e risposta.

RECLAMATA

Con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte
d'Appello nella persona del Sostituto Dr. Giuseppe Maria Fontana

INTERVENIENTE

OGGETTO: Reclamo ex art. 739 c.p.c.

007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007

Con decreto in data 27 dicembre 2016 il Tribunale per i minorenni di Trento, ha revocato il decreto, emesso il 6 maggio 2014, con il quale, in accoglimento del ricorso di ~~Sotomayor Mariana~~ padre di ~~Sotomayor~~, nato, il 17 ottobre 2007 alle Hawaii dal matrimonio con ~~Maria Miralle~~, in applicazione della Convenzione dell'Aja del 1980, aveva ordinato la restituzione del minore al padre ed il rientro nel paese di origine.

Rilevava il Tribunale che, dopo l'emissione del decreto citato, le parti avevano deciso di non darvi esecuzione, chiedendo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di sospendere la procedura. L'accordo concluso, motivato anche dalla perdita della cittadinanza americana da parte della [REDACTED], prevedeva che il minore avrebbe concluso l'anno scolastico 2014/2015 in Italia, che il [REDACTED] avrebbe interrotto il procedimento per divorzio intentato alle Hawaii, nel cui ambito, sebbene con provvedimento inefficace in Italia, [REDACTED] era stato affidato al padre.

Riteneva il Tribunale l'ammissibilità del ricorso presentato, alla luce degli artt. 41 comma 6 e 7 Regolamento CEE 2201/2003 e della assoggettabilità del provvedimento adottato, ai sensi dell'art. 7 della L.n. 64/94, al regime proprio dei provvedimenti camerali, con conseguente applicabilità dell'art. 742 c.p.c.

Né era rilevante in tema la sentenza n. 231 del 6 luglio 2001 della Corte Costituzionale, avendo la Corte escluso la possibilità di un riesame del decreto di rimpatrio in collegamento con la sua immediata esecutività, funzionale ad assicurare la protezione "immediata" del minore a fronte dello "sradicamento personale subito con la sottrazione illecita da parte di uno dei genitori", situazione non sussistente nel caso concreto, in cui il decreto non aveva avuto esecuzione per volontà comune dei genitori.

Assumeva la fondatezza nel merito del ricorso, alla luce della situazione verificatasi nei due anni successivi alla emanazione dell'ordine di rimpatrio, essendosi il minore fortemente radicato in Italia e, "per contro", sussistendo una accertata difficoltà di relazione con il padre emersa nel corso delle peraltro assai rare visite (solo due) del padre.

Avverso il decreto ha proposto reclamo ~~S. S. S. S. S.~~ il quale, ricordato che la ~~M. M. M. M. M.~~ non aveva proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di rimpatrio, ha assunto che la stessa non aveva rispettato "la modalità concordata di esecuzione del decreto di rimpatrio...ponendo in atto sistematicamente una attività di alienazione genitoriale ai danni del figlio".

Ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, richiamando al riguardo la sentenza della Corte Costituzionale n.231/2001 che aveva confermato la legittimità della legge n.64/94, laddove non consentiva la revoca del decreto di rimpatrio.

Nel merito, deduceva ~~che il reclamante~~ ^{le} non aveva ^{le} aderito alla "residenza del minore in Italia", contestava le affermazioni contenute nel ricorso in ordine alle presunte pretese di contenuto economico asseritamente sottostanti al consenso della permanenza del figlio presso la madre, ed al suo disinteresse, affermato dal Tribunale, alla relazione con il figlio, invece impedita dalla madre con grave

pregiudizio per il figlio. Concludeva chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Si è costituita nel procedimento ~~illegittimo~~ la quale, dopo aver ripercorso la vicenda familiare ed il giudizio di primo grado, contestando di avere ostacolato il rapporto fra il minore ed il padre, ha dedotto l'ammissibilità della revoca del decreto di rimpatrio, emesso nell'ambito di un procedimento camerale con natura di volontaria giurisdizione, non idoneo ad acquisire carattere di definitività.

Rilevava che il decreto di rimpatrio in oggetto doveva considerarsi "decaduto de facto" non avendovi i genitori dato esecuzione: ~~illegittimo~~ si era così perfettamente integrato in Italia e la sua nuova situazione doveva essere oggetto di valutazione. L'interesse di ~~illegittimo~~ non poteva che essere quello di rimanere nel paese dove viveva ormai da più di cinque anni, ed in questo senso il minore si era espresso; doveva inoltre essere considerato che la madre, punto di riferimento fondamentale per il bambino, non aveva ottenuto il visto per entrare negli Usa.

D'altra parte il padre si era disinteressato del figlio, per il cui mantenimento non aveva versato neanche un centesimo, violando patentemente i suoi doveri di padre.

re

1. **Имя:** Иван Иванович
 2. **Адрес:** г. Москва, ул. Пушкина, д. 10
 3. **Телефон:** +7 (495) 123-4567
 4. **Почта:** i.i.i@mail.ru
 5. **Дата:** 15.05.2024
 6. **Подпись:** Иван Иванович

6

riesame del provvedimento, d'ufficio o su istanza di parte, in capo al medesimo giudice che lo ha emesso".

La decisione richiamata dal reclamante si pone in linea con la precipua finalità dell'istituto, definibile di natura "cautelare" (caratterizzato dall'urgenza e da una rapida cognizione), teso a ricostituire la condizione del minore ante illecito trasferimento.

Soltanto una volta ripristinata la situazione quo ante, poi, potranno essere assunti i necessari provvedimenti in tema di affidamento e diritto di visita dall'Autorità dello Stato della residenza abituale del minore.

Ciò posto, occorre però rilevare che, nel caso concreto in esame, ottenuto l'ordine di rientro dal competente Tribunale, le parti, di comune accordo, il 15 maggio 2015, hanno deciso di "*posticipare*" il rientro del minore a "*non prima della fine del prossimo anno scolastico 2014-2015*", per soddisfare l'esigenza della continuità scolastica del minore, ed anche in attesa della risoluzione delle questioni concernenti le possibilità di rientro della ~~Missoli~~, che aveva, nel frattempo perso la residenza a Maui, negli Stati Uniti.

A seguito della comunicazione della decisione, il Pubblico Ministero aveva sospeso l'esecuzione del decreto di reimpatrio.

Senonché, concluso l'anno scolastico 2014-2015, la decisione non ha avuto esecuzione ed il minore, nella permanenza di accordo fra i

[REDACTED] quindi, rientrato in Italia nel 2013, a seguito di una iniziativa illecita della madre, da quella data vi è rimasto a vivere, con pienezza di frequentazioni scolastiche e sociali e, a partire dal maggio 2015, anche con l'intervenuto consenso del padre.

12

8

Posto che, nel presente procedimento, non si tratta di ristabilire alcun ordine legale violato, va ancora sottolineato che la stessa convenzione dell'Aja, all'art.12, prende in considerazione il caso in cui la domanda di rientro sia presentata quando ancora non è decorso l'anno dall'illecito trasferimento, e quello in cui la domanda in questione sia presentata decorso più di un anno dallo stesso momento.

In questo secondo caso consente all'Autorità adita di non disporre il rientro, se "sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente".

Che questa sia la attuale condizione di ~~illegittimo~~, di perfetta integrazione nell'ambiente in cui si trova dal 2013, è ben descritto nel provvedimento reclamato, alle cui considerazioni sul punto si rinvia, e non è, peraltro, oggetto di contestazione alcuna da parte del reclamante.



Il reclamante pretende di ridar vita ad una domanda di reimpatrio, presentata nel maggio del 2014, che è rimasta inattuata, per volontà delle parti, fino all'instaurazione del procedimento per la sua revoca, l'8 giugno 2016, ben tre anni dopo l'arrivo del figlio in Italia, e due anni dopo la richiesta di farlo rientrare alle Hawaii.

E', pertanto, non solo possibile, bensì doveroso, nella situazione descritta valutare la sussistenza dei presupposti per l'esecuzione dell'ordine di rientro del minore del maggio 2014.

Il provvedimento citato è emesso all'esito di una procedura, come si diceva, a cognizione sommaria, deformatizzata, che segue le regole dei procedimenti in camera di consiglio.

L'ordine di rientro del maggio 2014 nel concreto svolgersi dei fatti, dopo essere stato "sospeso" per un tempo ragionevole (la previsione riguardava infatti l'anno scolastico, quindi fino alla conclusione dello stesso), non è stato riattivato nel momento in cui le stesse parti avevano concordato dovesse avere esecuzione.

Non è stata presentata alcuna rinuncia espressa al provvedimento in esame, ma il comportamento adottato dall'istante equivale, dato il tempo intercorso dalla presentazione dell'originaria domanda, ad un sostanziale ritiro della stessa.



In ogni caso, ritiene la Corte, in accordo con il Giudice di primo grado, che, nella situazione data, sia possibile la revoca del provvedimento, in conformità alle regole dei procedimenti in camera di consiglio, applicabili alla procedura come previsto dalla legge di ratifica della convenzione (L.n.64/94).

Anche se, stante la previsione del ricorso in cassazione avverso i provvedimenti in oggetto, si tratta di una c.d. revoca impropria, cioè richiedibile solo al mutare delle circostanze che hanno dato luogo al provvedimento originario ~~che~~^ℓ, nel caso concreto, per quanto prima

richiamato in merito alla attuale situazione di vita del minore, è pienamente giustificata.

██████ vive in Italia dal 2013, frequenta da allora la scuola, è inserito nell'ambiente sociale del territorio in cui vive, ha instaurato legami forti con i nonni materni: il trasferimento alle Hawaii costituirebbe uno sradicamento ed una interruzione, traumatica, delle più importanti relazioni affettive di riferimento, con conseguente grave pregiudizio dei suoi diritti.

Il reclamo va dunque rigettato, anche se deve essere sottolineata l'importanza della, peraltro prevista dal provvedimento impugnato, ripresa di una adeguata relazione con il padre, la cui figura deve essere "riabilitata" nella considerazione del minore.

La complessità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese legali.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo avanzato da Marlene Rossmayr avverso il decreto emesso in data 27 dicembre 2016 dal Tribunale per i minorenni di Trento.

Spese compensate.

Trento 22 giugno 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Stefania Fiorini)

IL PRESIDENTE
DOTT. FABIO MAIONE

Depositato in Cancelleria il **22 GIU. 2017**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(*Dot.ssa Stefania Fiorini*)